

**Trattativa diretta n. 2104919 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)  
di CONSIP SpA per la realizzazione della terza edizione del Meridiano sanità Sicilia.**

**CIG 919034509E, CUP G91B21007570002**

**DISCIPLINARE E CAPITOLATO SPECIALE**

**Premessa**

*Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione, di compilazione, di presentazione dell'offerta e il criterio di aggiudicazione nonché ulteriori informazioni relative alla trattativa diretta e al contratto per la fornitura dei servizi di cui al capitolato tecnico.*

*L'affidamento avverrà mediante trattativa diretta su MePa di Consip, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., così come modificato dall' art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021) e sarà aggiudicata ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ossia secondo il criterio del minor prezzo.*

*Con la presentazione dell'offerta la Società implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nella documentazione di gara.*

**Art 1. OGGETTO E IMPORTO A BASE D'ASTA**


Con nota prot. n. 568 del 29/03/2022, introitata al protocollo del Cefpas al n. 3339 del 29/03/2022, l'Ufficio Speciale Comunicazione dell'Assessorato Regionale della Salute ha trasmesso al Cefpas la proposta per la realizzazione della terza edizione dell'evento "Meridiano Sanità Sicilia".

L'evento si terrà a Siracusa in data 1 luglio 2022 presso il Castello Maniace.

L'evento sarà incentrato sul tema della Digital Health, quale grande opportunità per attuare una vera e propria trasformazione del sistema sanitario e contribuire alla sostenibilità generando anche impatti positivi per lo sviluppo economico e sociale degli ecosistemi territoriali e specificatamente indicate nel documento allegato denominato "capitolato tecnico":

- Realizzazione di uno studio sulla Digital Health,
- Realizzazione di un forum di alto livello.

L'importo a base d'asta è di complessivi Euro 138.000,00 IVA esclusa.



L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 (zero).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, del D.Lgs. n. 50/2016, si precisa che la presente procedura non viene suddivisa in lotti, in quanto gli articoli oggetto dell'appalto possiedono caratteristiche standardizzate descritte nell'elenco dei servizi e delle forniture oggetto dell'appalto di seguito riportato.

L'appalto è finanziato con i fondi PSN anno 2019 D.D.G. 1291-2021.

## **Art 2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

I requisiti di partecipazione richiesti sono quelli di ordine generale, di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti determina l'esclusione dell'operatore economico dalla presente procedura.

Il partecipante al presente procedimento di scelta del contraente garantisce l'esattezza, la veridicità, la completezza e l'accuratezza dei dati personali e dell'impresa forniti all'atto della "domanda di abilitazione" o al momento della "Modifica/rinnovo dati impresa" per l'iscrizione al bando Mepa "*Servizio di Organizzazione Eventi*" e conferma, in particolare, di essere in possesso anche alla data di presentazione dell'offerta dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 già dichiarati, ai sensi di legge, al momento della citata abilitazione al Mepa di CONSIP.

Al riguardo, si precisa che secondo quanto stabilito dalle Regole del Sistema di E-procurement della Pubblica Amministrazione, è preciso onere del concorrente aggiornare, confermare, integrare le dichiarazioni rese in fase di richiesta di abilitazione o di modifica/rinnovo dati impresa.

Si precisa, inoltre, che la "Domanda di abilitazione al Mepa" o la domanda di "modifica/rinnovo dati impresa", per l'iscrizione al Bando "*Servizio di Organizzazione Eventi*", per la sua validità, deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale della ditta pena l'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

Secondo le previsioni di cui all'art. 36, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, il CEFPAS verificherà il possesso dei requisiti di partecipazione nei confronti del contraente alla trattativa diretta e si riserva la facoltà di procedere a successive verifiche a campione, presso le Amministrazioni competenti, delle autocertificazioni rese da tutti partecipanti, secondo quanto previsto dal "Regolamento sul controllo delle autocertificazioni", approvato con deliberazione n. 1115 del 17/12/2015, in vigore presso il CEFPAS, e pubblicato sul sito web istituzionale del Centro.

L'operatore economico sarà escluso dalla procedura e perseguito a norma di legge nel caso si dichiarazioni false e mendaci. Inoltre, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne darà segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione

(ANAC) che, ove sussistano i presupposti nel senso di dichiarazioni rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, potrà disporre l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni.

L'operatore economico potrà essere escluso in qualunque momento della procedura, qualora risulti che si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Il CEFPAS si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere immediatamente e automaticamente il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, qualora le verifiche circa il possesso dei requisiti in capo al soggetto affidatario non dovessero avere esito positivo, salvo in ogni caso il diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

### **Art 3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA TRATTATIVA DIRETTA**

Per partecipare alla gara, l'operatore economico dovrà, qualora risulti necessario, aggiornare le dichiarazioni rese in fase di richiesta di "abilitazione al Mepa" o "modifica/rinnovo dati impresa" al bando CONSIP "Servizio di Organizzazione Eventi". Si ricorda che la citata documentazione amministrativa per la sua validità deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale della ditta.

Per la partecipazione alla procedura è richiesta la seguente documentazione, firmata digitalmente:

1. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.1.2016, contenente le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali l'operatore economico autocertifica il possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione richiesti per la partecipazione alla procedura di affidamento e attesta di non trovarsi in una di quelle situazioni per le quali è prescritta l'esclusione dalle procedure di gara.

Il concorrente dovrà compilare:

- **la Parte II del documento:**

Sezione A: Informazioni sull'operatore economico

Sezione B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico,

- **la Parte III del documento: Motivi di esclusione**, contenente le dichiarazioni circa l'assenza delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (sezione A, sezione B, sezione C e sezione D),

- **la Parte VI del documento**, contenente le dichiarazioni finali con le quali l'operatore economico si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre, su richiesta dell'amministrazione, i certificati e le altre prove documentali pertinenti,
- 2. Allegato integrativo al Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) contenente l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 commi 2, 3, 5 lettere b) e c) quater, comma 10 lett. a) e b) e comma 10-bis del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.
- 3. Patto d'Integrità;
- 4. Documento di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- 5. Protocollo di Legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa";
- 6. Copia del documento di riconoscimento, che deve essere in corso di validità e riferirsi a ciascun firmatario degli atti sopra indicati.

L'operatore economico è escluso dalla procedura e perseguito a norma del diritto nazionale se si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel compilare il DGUE.

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'articolo 85 del suindicato decreto, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a cinque giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla procedura di affidamento. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa e l'omessa o parziale compilazione dei campi inseriti nel modello di offerta economica predisposto dal Cefpas.

#### **Art. 4. GARANZIA DEFINITIVA**

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze ovvero per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio oggetto dell'appalto, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, la società presenterà apposita garanzia definitiva, secondo le forme di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. al momento della sottoscrizione del contratto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, co.2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante.

#### **Art 5. ANTICIPAZIONE ALL'APPALTATORE**

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs 50/2016 l'appaltatore ha diritto ad una anticipazione sul valore del contratto di appalto.

L'eventuale anticipazione del prezzo è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale.

#### **Art 6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

La presente procedura sarà affidata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 50/2016.

Ai fini dell'affidamento del servizio codesta società dovrà indicare un prezzo a corpo più basso, rispetto all'importo complessivo posto a base d'asta **di Euro 138.000,00 IVA esclusa**.

La procedura si svolgerà attraverso le procedure telematiche previste dal sistema del MEPA della CONSIP, in seduta di gara.

#### **Art 7. OBBLIGHI DELLA SOCIETA'**

La Ditta sarà tenuta a mettere a disposizione del CEFPAS un referente che dovrà assicurare la propria reperibilità durante le fasi di organizzazione e per tutti i giorni della manifestazione, compresi festivi, anche mediante numero di cellulare.

Il referente dovrà garantire la massima flessibilità e disponibilità oraria tenuto conto degli impegni istituzionali della Direzione del CEFPAS nonché della complessità del progetto.

#### **Art 8. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Il CEFPAS prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente alla società affidataria.

### **Art 9. DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE**

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

### **Art 10. AUMENTI E DIMINUZIONI DEL CONTRATTO**

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario, per qualsivoglia motivo, aumentare/diminuire ovvero rimodulare le prestazioni indicate nel capitolato, la società è obbligata ad assoggettarsi alle richieste formulate dal CEFPAS conformemente alle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

### **Art 11. FATTURAZIONE, PAGAMENTI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il corrispettivo di aggiudicazione si intende comprensivo di ogni relativo onere e spesa.

Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura e verifica da parte del DEC incaricato dall'Ente della regolare esecuzione delle stesse.

Nessun aggravio di costi o rimborso spese ulteriori rispetto a quelle previste nel capitolato speciale potranno essere pretesi per la realizzazione delle attività oggetto del contratto, ritenendosi il compenso in tutto remunerativo delle summenzionate attività.

Nel caso dovessero verificarsi contestazioni o irregolarità accertate dall'Ente, il termine di pagamento sarà automaticamente prorogato senza che possa farsi richiesta di interessi di sorta. Non sarà riconosciuto alcun compenso alla Società nel caso di inadempimento dell'obbligazione, ovvero sarà riconosciuto un pagamento ridotto in caso di adempimento parziale, fatta salva in ogni caso la riserva di richiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni subiti.

La fattura elettronica dovrà riportare il codice IPA UFZ1TR e la dicitura in oggetto "III ed. Progetto Meridiano Sanità Sicilia" nonché il codice CUP e CIG del procedimento di affidamento ed eventuali codici che saranno comunicati dopo l'aggiudicazione.

### **Art 12. INADEMPIMENTI E PENALITÀ**

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente disciplinare e capitolato e per ogni caso di carenze tardiva o incompleta esecuzione del servizio, il CEFPAS, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Società appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate

al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la Società appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva.

Per procedere all'applicazione delle penali, il RUP notificherà all'appaltatore, a mezzo PEC, una contestazione sui singoli aspetti riscontrati, a fronte della quale l'impresa potrà fornire, stesso mezzo, le proprie controdeduzioni entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. In caso di mancato riscontro della contestazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni, si procederà all'applicazione delle penali, fermo restando che l'appaltatore dovrà provvedere al corretto adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente;

### **Art 13. RISOLUZIONE**

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale e/o parziale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;

- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempimenti tali da incidere sulla regolarità del servizio, il CEFPAS potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese della società, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, La società, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese eventualmente sostenute dal CEFPAS.

#### **Art 14. RECESSO**

Il CEFPAS si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'affidatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'affidatario tramite Pec.

In caso di recesso la società ha diritto al pagamento delle spese documentate contrattuali da parte del Centro.

#### **Art 15. SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico della società le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

#### **Art 16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. SUBAPPALTO**

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Il subappalto è ammesso a condizione che la ditta concorrente indichi in offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

#### **Art 17. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il corrispettivo spettante alla Società affidataria verrà pagato dall'Ente mediante bonifico sul conto corrente indicato dalla ditta al momento della sottoscrizione del contratto.



Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 commi 8 e 9 della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'aggiudicatario si obbliga espressamente a riscuotere ogni corrispettivo con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari. Costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione dei suddetti obblighi di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della citata legge n. 136/2010.

#### **Art 18. FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione del contratto sarà competente il foro di Caltanissetta, rimanendo esclusa la competenza arbitrale

#### **Art 19. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**


1. Ai sensi del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (tuttora in vigore per le parti non in contrasto con il suddetto Regolamento), si comunica che il trattamento dei dati è necessario per l'espletamento della presente procedura di affidamento e la partecipazione ad essa, ai sensi dell'art. 7 del citato Regolamento UE, comporta da parte dei concorrenti la prestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali.
2. Le categorie di dati trattati hanno riguardo ai dati personali e anagrafici degli operatori economici e delle persone fisiche (rappresentanti legali, dipendenti, collaboratori ecc.), i dati curricolari ed in generale le informazioni comunicate dai medesimi soggetti alla Stazione Appaltante ai fini della partecipazione alla gara.
3. Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all'art. 9 par. 1 GDPR.
4. I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 80 D. Lgs. n. 50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (d.lgs. n. 50/2016) e al d.P.R. n. 445/2000.
5. Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o di attribuzione dell'incarico nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto.
6. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o di attribuzione dell'incarico, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto, l'adempimento degli obblighi normativi gravanti su CEFPAS.
7. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente disciplinare e per l'affidamento e l'esecuzione del relativo contratto e non saranno trattati per finalità ulteriori.
8. Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato (art. 6 par. 1 lett. b GDPR);
  - necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa;
  - necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e GDPR).
9. I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell'interessato, ai seguenti soggetti:
- 1) ai soggetti nominati da CEFPAS quali Responsabili in quanto fornitori dei servizi relativi al sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata.
  - 2) all'Istituto di Credito Bancario per l'accredito dei corrispettivi spettanti all'appaltatore;
  - 3) autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012;
  - 4) autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
  - 5) autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
  - 6) ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.
10. I soggetti indicati da sub 2) a sub 7) tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento, e forniranno autonoma informativa ai sensi del GDPR.
11. La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web di CEFPAS nella sezione "Amministrazione trasparente", dei dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione.
12. I dati potranno inoltre essere comunicati al personale di CEFPAS che cura il procedimento.
13. Potranno essere comunicati a terzi laddove CEFPAS sia tenuta a consentire l'39; accesso ai documenti di gara ai sensi dell'39; art. 53 del d.lgs. n. 50/2016 e dell'39; art. 5 del d.lgs. n. 33/2013.
14. Potranno inoltre essere comunicati a terzi, anche nelle forme della pubblicazione, negli altri casi imposti dalla legge.
15. Il titolare del trattamento è CEFPAS; il responsabile del trattamento può essere contattato a questo indirizzo [dpo@cefpas.it](mailto:dpo@cefpas.it).
16. Il CEFPAS conserva i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti.

17. I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:
- durata del rapporto contrattuale;
  - obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all'ambito fiscale e tributario;
  - necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti di CEFPAS;
  - previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.
18. Con riferimento all'appaltatore, i dati personali sono conservati per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale.
19. I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti di CEFPAS; in tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità.
20. L'interessato può esercitare i diritti previsti dal regolamento UE 679/2016:
- diritto di accesso ai dati personali (art. 15 GDPR)
  - diritto alla rettifica (art. 16 GDPR)
  - diritto di limitazione di trattamento (art. 18 GDPR)
  - diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR)
  - diritto di opposizione (art. 21 GDPR)
21. L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla pec di CEFPAS [cefpas@legalmail.it](mailto:cefpas@legalmail.it). Nell'oggetto l'interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sa o si suppone che i suoi dati siano stati raccolti da CEFPAS e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da casella PEC intestata all'interessato, un proprio documento di identità.
22. L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy utilizzando la modulistica disponibile sul sito del Garante: [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)
23. Il CEFPAS non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR.

### Art 20. RINVIO

Per quanto non previsto dal presente disciplinare si fa espresso riferimento al contratto, alle norme contenute del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e a tutte le norme sia regionali che nazionali vigenti in quanto applicabili.



IL DIRETTORE DEL CENTRO  
(Ing. Roberto Sanfilippo)

